



Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro – Fiore"

Via Salamone 29 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 - Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamb290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamb290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.gesmundomorofiore.gov.it/> Codice Meccanografico: BAMB290002 - Codice Fiscale: 93437870723

Direttiva

DIRETTIVA DIRIGENZIALE

- Visto il Dlgs 297/1994
- vista la Legge 59/1997
- visto il DPR 275/1999
- visto l'art. 25 del Dlgs 165/2001
- viste la Legge 584/1975 dell'11 novembre
- vista la Legge 689/1981 del 24 novembre
- vista la sentenza Corte Costituzionale 202/1991 riconoscimento della risarcibilità del danno alla salute prodotto dal fumo passivo
- visto il Dlgs 626/1994 e s.m.i.;
- vista la Direttiva PCM del 14/12/1995 - Divieto di fumo nei locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- viste la Sentenza Corte Costituzionale 399/1996 del 20 dicembre
- vista le CM Sanità 4/2001 del 28 marzo "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- visto vista la Legge 448/2001 del 28 dicembre Art. 52 co 20 e la Legge 311/2004 art. 1 co. 189-191 relative all'aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975
- visto l'art. 51 Legge 3/2003 del 16 gennaio;
- visto il D PCM 23/12/2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 Legge 3/2003 del 16 gennaio
- visto l'art 7 Legge 306/2003 del 31 ottobre;
- vista la CM Salute 17/12/2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- visti gli Atti di Intesa Stato - Regioni in materia di divieto di fumo del 24/07/2003 e del 16/12/2004
- vista l'OM 26/06/2013;
- vista la Legge 128/2013 dell'8 novembre
- vista la nota MIUR 527/2014
- visti i poteri disciplinari prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza alle norme di Sorveglianza sanitaria;
- visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 Sezione Scuola Art. 11 Obblighi del dipendente
- visto il Regolamento d'Istituto in vigore;
- ritenendo fondamentale compito educativo della scuola ogni forma di decostruzione della credibilità delle condotte di dipendenza
- ritenuto necessario impartire disposizioni generali per la sorveglianza sanitaria

EMANA

per l'anno scolastico 2018-2019, la seguente

DIRETTIVA DIRIGENZIALE

CONTRASTO DEL FUMO A SCUOLA MEDIANTE DIVIETO E TUTELA SALUTE NON FUMATORI

Art. 1. Premessa

1. il divieto di fumare nelle scuole è stato sancito **in tempi ormai molto anteriori ad oggi**, nel 1975 sulla base delle evidenze scientifiche ed epidemiologiche dei danni alla salute individuale e collettiva e della definizione del tabagismo come dipendenza e malattia grave ed epidemica e non soltanto come fattore di rischio delle *patologie fumo-correlate*.
2. *I danni sociali, il carico di sofferenza umana hanno evidenziato che l'unica soluzione praticabile è smettere di fumare. Questo obiettivo si raggiunge attraverso la tassatività di regolamenti, prescrizioni e divieti che rappresentano anche il giusto orientamento verso le forme individuali e sociali di trattamento di counseling, farmacologia, autodisciplina, sostegno della collettività*
3. Il divieto di fumare affermato e regolato nei **luoghi di esercizio della cittadinanza** - di cui la scuola è l'esempio fondamentale - in ragione delle sue **fondamentali finalità socio-educative**, è stato ribadito in tutta la normativa successiva scolastica e sanitaria.
4. Le prescrizioni normative inerenti il divieto di fumare si collegano alla affermazione definitiva del riconoscimento della **risarcibilità del danno alla salute prodotto dal fumo passivo** e al **consistente aumento delle sanzioni pecuniarie** per infrazioni

Art. 2. Importanza sociale del divieto di fumo nelle Istituzioni Scolastiche

1. L'importanza sociale riconosciuta alla rigorosa osservanza del divieto, si afferma :
 - nella volontà di definire inequivocabilmente la doverosità di procedere, attraverso la specificazione dell'ambito di applicazione, delle competenze e delle modalità di **contestazione, pagamento e versamento delle sanzioni**:
 - entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito personalmente;
 - l' **ordinanza-ingiunzione del Prefetto** costituisce titolo esecutivo;
 - contro l'ordinanza l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981.
 - nella volontà di rendere le prescrizioni **ancor più ampie e rigorose** è previsto:
 - l'inasprimento delle sanzioni amministrative
 - l'estensione a tutti gli altri locali della scuola "aperti al pubblico":
 - androni
 - atrii
 - ad ogni locus del complesso scolastico e delle sue pertinenze, escluse soltanto le parti eventualmente situate **"completamente all'aperto"**, intendendo in questo senso quegli spazi per cui non sussistano particolari circostanze concrete per le quali è possibile sollevare da parte di qualunque soggetto la contestazione di "fumo passivo" (Corte costituzionale sentenza n. 399/1996); il rischio derivante dal fumo passivo, va ridotto ad una soglia talmente bassa da far escludere che la salute sia messa a repentaglio.
2. Il divieto di fumo nell'ambito delle istituzioni scolastiche, acquista significati e valenze fondamentali in quanto intimamente connesso con **temi di importanza ed attualità** quali:
 - *la tutela della salute individuale e collettiva*
 - *l'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile*
 - *il rispetto della propria e dell'altrui persona*
 - *le corrette relazioni umane e sociali.*
 - *tutti i temi, strettamente correlati allo sviluppo della persona umana e alla formazione dei cittadini, in coerenza con la funzione della scuola di promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, nella considerazione che **debbono tradursi in vere e proprie regole morali e costituire oggetto di comportamenti consapevoli e condivisi.***

Art. 3. Obblighi del datore di lavoro

1. Gli obblighi connessi al divieto di legge sono facenti carico al datore di lavoro e pertanto vanno osservati sia in quanto il datore di lavoro è tenuto ad **adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale** dei prestatori di lavoro, sia in quanto la negligenza, superficialità, la condotta permissiva ed elusiva si traduce **in un triviale trasferimento di sanzionabilità** sul Dirigente Scolastico chiamato indebitamente a subire un danno pecuniario a suo carico in caso di inottemperanza; detti obblighi attengono:
 - alla individuazione di misure organizzative sufficienti a conseguire il fine della protezione del fumo passivo in modo conforme al principio costituzionale dell'art. 32 di tutela della salute;
 - all'esposizione di cartelli con indicazione del divieto, della norma che lo impone e delle sanzioni;
 - all'individuazione, di uno o più dipendenti incaricati di procedere:
 - alla **contestazione** di eventuali infrazioni
 - alla loro **verbalizzazione**
 - alla formalizzazione dei prescritti referti alla Prefettura
 - alla effettiva attuazione del diritto dei lavoratori (art. 9 della legge 300/1970) di controllarne l'attuazione.
2. A norma dell'articolo 4, lettera b), della Direttiva PCM 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, il personale scolastico incaricato dal Dirigente quale preposto alla applicazione del divieto **non può rifiutare l'incarico.**

Art. 4. Divieto

1. E' **tassativamente vietato fumare** in **ogni locale** della scuola.
2. Ai sensi del DL 104/2013 art.4 convertito nella Legge 128/2013 è il divieto **tassativo di fumare** è **esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie in particolare cortili, giardini scolastici, scale esterne ed altre aree contigue.**
3. E' **tassativamente vietato fumare** mediante utilizzo di **sigarette elettroniche** nei locali chiusi della scuola
4. I docenti e il personale ATA, La Scuola è **promotrice delle attività di prevenzione nei confronti di tutte le dipendenze**, ivi compreso il tabagismo, pertanto i docenti e il personale ATA, quale modello significativo per i giovani, oltre ad essere tenuti a rispettare rigorosamente la legge:
 - **sono invitati a farla rispettare** anche a chiunque
 - devono essere consapevoli che contravvenire alle norme con esempi negativi vanifica lo sforzo pedagogico, didattico, civico, organizzativo.

Art. 5. Finalità

1. Le Finalità che l'istituto pone per il contrasto alla diffusione del fumo e la lotta al tabagismo sono:
 - educare gli alunni a comportamenti e stili di vita maturi e responsabili,
 - consapevolizzare alla qualità della vita e al benessere come tutela della salute
 - contribuire alla convivenza civile fondata sulla legalità

Art. 6. Obiettivi

1. Gli Obiettivi che l'Istituto si propone di raggiungere sono:
 - azzerare i comportamenti antidoverosi verso il tabagismo anche occasionale facendo della scuola un ambiente sano, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
 - realizzare molteplici azioni - di cui va valutato il grado di efficacia - di :
 - prevenzione dell'abitudine al fumo
 - incoraggiamento ai fumatori a smettere di fumare;
 - protezione dei non fumatori dai danni del fumo passivo;
 - garanzia di mantenimento di un ambiente di studio e lavoro salubre nel rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro;
 - promozione di iniziative informative/educative sul tema;
 - collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
 - estendere il divieto di fumo a luoghi diversi da quelli previsti dalla Legge 584/1975 e dall'art. 51 della Legge 3/2003.

Art. 7. Locali soggetti al divieto

1. Il divieto di fumo, come previsto dalle norme vigenti, si osserva sia durante l'attività scolastica che in orari di non effettuazione di detta attività, e si applica in tutti gli ambienti e locali degli edifici di tutti i plessi secondo un elenco non esaustivo:
 - aule
 - bagni
 - corridoi
 - aula magna
 - auditorium
 - laboratori
 - spazi scenici per il teatro scolastico
 - biblioteca
 - spazi di servizio
 - sale docenti
 - spazi di magazzino
 - locali aperti al pubblico
 - locali di convegno e rappresentanza
 - uffici di segreteria
 - uffici di presidenza
 - locali all'aperto
 - spazi contenenti strutture e dotazioni
2. In ciascuno locale-ambiente è esposto un cartello che riporta oltre all'esplicita enunciazione del divieto di fumo, le norme di riferimento, le sanzioni applicabili e l'indicazione dei preposti che hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto medesimo.

Art. 8. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. La scuola, ai sensi ai sensi dell'art. 4, c. 1 lett. b) del DPCM 14 gennaio 1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 - **deve individuare i Responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo** per ciascuna sede dell'Istituto.
2. Il numero di Responsabili è definito sulla base della complessità organizzativa al fine di rendere efficace il controllo. Si individuano:
 - due Responsabili incaricati per il Plesso "Gesmundo", uno per ciascun piano
 - un Responsabile incaricato per il Plesso "Moro-Fiore"
 - in funzione di Responsabili supplenti, qualora non fossero momentaneamente disponibili gli incaricati, i Referenti di Plesso e il referente per le Educazioni (comprehensive della Educazione alla Salute)
3. Per i Responsabili incaricati, nell'atto di nomina vengono esplicitati i compiti :
 - di vigilanza

- di contestazione
 - di verbalizzazione delle infrazioni.
4. Il Responsabile della Vigilanza antifumo è coadiuvato da **"Responsabili di area"** che collaborano espletando i seguenti compiti:
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi;
 - rilevare le infrazioni e comunicarle tempestivamente
5. I Responsabili di area sono individuati nei collaboratori scolastici che presidiano le aree loro assegnate in base al mansionario e ai compiti previsti nel Piano di lavoro del personale ATA.

Art. 9. Sigarette elettroniche

1. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
2. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Art. 10. Estensione del divieto di fumo ai conducenti di autoveicoli

1. Il divieto di fumo si estende al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
2. La detta disposizione ha la precipua finalità di **tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo**. In particolare, si intende evitare che il minore di anni diciotto o la donna in stato di gravidanza, in un ambiente ristretto quale è l'autoveicolo, respirino il fumo consumato da altri (sia il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta, sia quello che è stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori).
3. Alla violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311).
4. L'accertamento della violazione del divieto, atteso che tale infrazione può essere commessa anche in un autoveicolo in movimento, può essere effettuato, anche su segnalazione degli addetti alla vigilanza antifumo, dal **personale dei corpi di polizia amministrativa locale e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria**, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 il divieto di fumare negli autoveicoli è palmarmente applicabile agli autoveicoli di proprietà dello Stato e di enti pubblici compresi quelli relativi ai **privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone**: in tal senso va applicato anche ai **mezzi impiegati per la realizzazione del Piano Viaggi**

Art. 11. Educazione alla salute e divieto di fumo

1. La nostra scuola, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attiva incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

Art. 12. Doveri di cittadinanza attiva verso la repressione di vendita o somministrazione ai minori

1. Ai fini della protezione ed assistenza della maternità e infanzia è rigorosamente vietato vendere o somministrare ai minori di diciotto anni:
 - prodotti del tabacco
 - sigarette elettroniche
 - contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina
 - nonché prodotti del tabacco di nuova generazione.
2. Gli addetti alla vigilanza antifumo e qualunque membro della comunità scolastica, **anche in luoghi non prossimi alla scuola, deve dare pratica attuazione alla repressione delle condotte sopradescritte**, anche in considerazione dell'incremento del danno di immagine, di credibilità, di reputazione che le dette condotte siano attuate nei pressi di una istituzione educativa, il che costituisce la dimostrazione di impotenza e farisaica imposizione di norme non corrisposte da atteggiamenti di convinta adesione.
3. Nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente non sia manifesta, l'addetto alla vigilanza è legittimato **a far chiedere dall'esercente, all'atto dell'acquisto, che l'acquirente esibisca un documento di identità**. La violazione del divieto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio

dell'attività. Nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

4. Competenti a rilevare tale violazione sono il **personale dei corpi di polizia amministrativa locale** e gli **agenti e ufficiali di polizia giudiziaria**, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che **pertanto vanno immediatamente informati dell'accaduto**.
5. Il rispetto del divieto di vendita ai minori dei prodotti del **tabacco viene garantito anche per le vendite effettuate tramite distributore automatico**. Qualora si abbia ragionevole sospetto che distributori automatici, abbiano disattivato il sistema di rilevamento dell'età dell'acquirente, si procede ai doveri di informazione verso il **personale dei corpi di polizia amministrativa locale** e gli **agenti e ufficiali di polizia giudiziaria**, ovvero a segnalazione autonoma alla Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Art. 13. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione

1. I Responsabili incaricati provvedono ad eseguire le procedure previste:
 - **Procedura prodromica**
 - vigilano sulla corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - richiamano formalmente i possibili soggetti inosservanti al divieto di fumare;
 - inibiscono l'ingresso nell'area scolastica o ingiungono l'allontanamento a coloro che non avendo obbligo di permanenza nella scuola, sono in condizione di infrangere il divieto;
 - **Procedura di accertamento**
 - qualora il soggetto che, in condizioni di infrazione, una volta avvisato insista nella trasgressione, il Responsabile accerta la detta violazione dando seguito alle procedure di contestazione e notificazione
 - **Procedura di contestazione**
 - identificare il trasgressore;
 - CONTESTAZIONE immediata a voce al trasgressore/trasgressori della violazione informando che si sta procedendo a trascrizione di quanto contestato verbalmente **essendone legittimati** ;
 - nella contestazione si valuta la gravità, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità del trasgressore in relazione alla capacità giuridica e di intendere e volere, le sue condizioni economiche.
 - REDAZIONE in triplice copia secondo il modulo previsto del verbale di CONTESTAZIONE, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
 - **Procedura di notificazione**
 - NOTIFICARE immediatamente al trasgressore il detto verbale di CONTESTAZIONE, ovvero qualora costui si rifiuta di accettare la notifica, conferirlo al Dirigente Scolastico che provvederà a notificarlo; quest'ultima modalità è prioritaria nel caso i trasgressori siano minori ovvero alunni, per i quali il Dirigente trasmetterà notifica alle famiglie;
 - segnalare, in caso di persistenza della inottemperanza dell'interdizione, il comportamento del trasgressore/trasgressori, alla **Polizia di Prossimità** (Polizia, Carabinieri, Vigile di quartiere, Polizia Municipale)
 - quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ASSICURARE LA NOTIFICA del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
 - inviare il verbale, redatto su modulistica dell'amministrazione scolastica, mediante raccomandata A/R all'autorità competente a ricevere i proventi della sanzioni.
2. Proposte di miglioramento. Il Responsabile può esercitare potere di proposta per il miglioramento del servizio e per la crescita dello spirito della comunità scolastica

Art. 14. Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche ed integrazioni, per la violazione del divieto di fumo a scuola è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
 - da **€ 27,50** ad **€ 275,00**ù
 - da **€ 55,00** ad **€ 550,00** qualora vendita commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni
2. In caso di abbandono di mozziconi si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria:
 - da **€ 30,00** ad **€ 300,00** nel caso di **abbandono di mozziconi** (Legge 221/2015 del 28 dicembre - Disposizioni di green economy Art. 40. Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni : Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro

centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio)

3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, modificato dall'art. 52 del Dlgs 231/1998, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso **il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio** entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:
 - € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista)
 - € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato,
4. Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.
5. **Al personale della scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.** Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'accordo Stato Regioni del 16.12.2004 presso i seguenti enti:
 - presso la Tesoreria provinciale
 - in banca utilizzando il modello F23 (Agenzia delle entrate con il codice tributo 131T)
 - presso gli uffici postali
 - con il bollettino di c/c postale intesto alla tesoreria provinciale con la seguente causale: infrazione del divieto di fumo e indicazione della denominazione dell'istituto
 - utilizzando il modello F23 (Agenzia delle entrate con il codice tributo 131T)
6. I trasgressori devono consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria dell'Istituto presso l'ufficio del Direttore SGA.
7. Nel caso in cui **l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento**, secondo le disposizioni fornite, provvederà a presentare rapporto al Prefetto territorialmente competente con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della Legge 689/1981.
8. L'interessato può far pervenire, entro trenta giorni dalla contestazione dell'infrazione, nell'esercizio del diritto di difesa, scritti difensivi e memorie all'Autorità a cui è stato inoltrato il verbale

Art. 15. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è da ritenersi valido fino a necessità di nuova modifica

DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico COSMAI